

Bruxelles, 23.2.2016  
COM(2016) 84 final

2016/0051 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria, dell'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia su un meccanismo finanziario del SEE per il 2014-2021, dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021, del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda**

## RELAZIONE

L'accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato "l'accordo") consente la piena partecipazione della Norvegia, dell'Islanda e del Liechtenstein ("Stati EFTA-SEE") al mercato unico. In tale contesto, dall'entrata in vigore dell'accordo nel 1994, questi tre paesi hanno contribuito altresì a ridurre le disparità economiche e sociali all'interno del SEE conformemente all'articolo 115 dell'accordo. Inoltre, la Norvegia ha fornito il proprio contributo attraverso un meccanismo finanziario norvegese distinto. I meccanismi finanziari più recenti sono scaduti il 30 aprile 2014.

Tenuto conto della costante necessità di ridurre le disparità economiche e sociali all'interno dello Spazio economico europeo, il 7 ottobre 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia i negoziati relativi a un accordo sui futuri contributi finanziari degli Stati EFTA-SEE volti a migliorare la coesione economica e sociale nello Spazio economico europeo<sup>1</sup>. I negoziati ufficiali sono stati avviati nel gennaio 2014. Parallelamente, ma indipendentemente dai negoziati sul meccanismo finanziario, è stato avviato un riesame dei protocolli UE-Islanda e UE-Norvegia riguardanti il commercio di pesce e di prodotti della pesca sulla base della clausola di revisione dei protocolli aggiuntivi degli accordi di libero scambio con la Norvegia e l'Islanda<sup>2</sup>.

A livello dei negoziatori, i negoziati si sono conclusi il 17 luglio 2015 con la sigla:

- dell'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021 ("l'accordo sul meccanismo finanziario del SEE");
- dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021 ("l'accordo con la Norvegia");
- del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ("il protocollo con la Norvegia") e
- del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda ("il protocollo con l'Islanda").

La proposta allegata riguarda la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo sul meccanismo finanziario del SEE, dell'accordo con la Norvegia, del protocollo con la Norvegia e del protocollo con l'Islanda.

L'accordo sul meccanismo finanziario del SEE e l'accordo con la Norvegia forniranno insieme un contributo finanziario degli Stati EFTA-SEE alla coesione economica e sociale nel SEE pari a 2,8 miliardi di euro nel periodo 2014-2021. Una parte delle risorse finanziarie sarà destinata a combattere la disoccupazione giovanile. Tale risultato rispecchia le direttive di negoziato concordate dal Consiglio, che si riferiscono: a) a un "aumento globale" del contributo finanziario (dell'11,3% rispetto al periodo 2009-2014); b) a un eventuale nuovo stanziamento per affrontare le conseguenze della disoccupazione giovanile; c) all'applicazione del criterio di ripartizione del Fondo di coesione; d) all'allineamento del nuovo periodo finanziario con la programmazione dello strumento della politica di coesione

---

<sup>1</sup> Documento 12239/13 ADD 1 del Consiglio.

<sup>2</sup> GU L 291 del 9.11.2010, pagg. 14 e 18.

dell'UE (2014-2020); e) alla riduzione del numero di priorità rispetto al precedente periodo finanziario e f) alla semplificazione delle disposizioni di attuazione.

A seguito del riesame dei protocolli UE-Islanda e UE-Norvegia riguardanti il commercio di pesce e di prodotti della pesca, sono state accordate nuove concessioni a entrambi i paesi per il periodo 2014-2021. Tali concessioni consistono in sostanza in un rinnovo delle concessioni in essere per il periodo 2009-2014 e prevedono: a) per l'Islanda, un modesto incremento dei due contingenti tariffari e b) per la Norvegia, un leggero aumento delle concessioni per alcune linee tariffarie e il rinnovo delle concessioni precedenti per altre linee tariffarie. La Norvegia rinnoverà le disposizioni sul transito del pesce e dei prodotti della pesca per un periodo di sette anni a decorrere dalla data in cui verranno applicate provvisoriamente le nuove concessioni.

Gli accordi e i protocolli devono essere applicati in via provvisoria a decorrere dalle date previste nei loro articoli, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la ratifica o la conclusione e in attesa dell'entrata in vigore.

Soddisfatta dell'esito dei negoziati, la Commissione propone che il Consiglio adotti la decisione allegata relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo sul meccanismo finanziario del SEE, dell'accordo con la Norvegia, del protocollo con la Norvegia e del protocollo con l'Islanda.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria, dell'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia su un meccanismo finanziario del SEE per il 2014-2021, dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021, del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma, e l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Poiché persiste l'esigenza di ridurre le disparità economiche e sociali nello Spazio economico europeo, è opportuno istituire un nuovo meccanismo per i contributi finanziari degli Stati EFTA-SEE e un nuovo meccanismo finanziario norvegese.
- (2) Il 7 ottobre 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia i negoziati relativi a un accordo sui futuri contributi finanziari degli Stati EFTA-SEE alla coesione economica e sociale nello Spazio economico europeo. La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021, che costituirà il protocollo 38 quater dell'accordo SEE. La Commissione ha negoziato altresì, a nome dell'Unione europea, un accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021.
- (3) Le disposizioni speciali relative alle importazioni nell'Unione europea di alcuni pesci e prodotti della pesca originari dell'Islanda e della Norvegia, che figurano nei protocolli aggiuntivi dei rispettivi accordi di libero scambio con la Comunità economica europea, sono scadute il 30 aprile 2014 e dovrebbero essere rivedute conformemente all'articolo 1 di tali protocolli. La Commissione ha pertanto negoziato nuovi protocolli aggiuntivi dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda.
- (4) Ciascuno dei suddetti accordi e protocolli prevede la propria applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore.
- (5) È opportuno che ciascun accordo e ciascun protocollo sia firmato a nome dell'Unione europea, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, e sia applicato in via provvisoria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È approvata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia su un meccanismo finanziario del SEE per il 2014-2021, dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021, del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda, con riserva della conclusione di detti accordi e protocolli.

Il testo degli accordi e il testo dei protocolli da firmare sono allegati alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento che conferisce alla persona o alle persone indicate dal negoziatore pieni poteri per la firma degli accordi e dei protocolli, con riserva della loro conclusione.

*Articolo 3*

Fatta salva la sua conclusione in una data successiva e in attesa della sua entrata in vigore, l'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia su un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021 e l'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021 si applicano in via provvisoria, a norma rispettivamente dell'articolo 3 e dell'articolo 11, paragrafo 3, degli accordi, a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo al deposito dell'ultima notifica a tal fine.

Con riserva della sua conclusione in una data successiva e in attesa della sua entrata in vigore, il protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia è applicato in via provvisoria, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del protocollo, a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultima notifica a tal fine.

Con riserva della sua conclusione in una data successiva e in attesa della sua entrata in vigore, il protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda è applicato in via provvisoria, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del protocollo, a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultima notifica a tal fine.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il ...

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*